

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

Sentenza n. 5/24

Il Tribunale Federale, composto dal Cons. Roberto Bucchi (Presidente f.f.), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra (Relatore), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 18 gennaio 2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti dei licenziati:

- Cinque Giuseppe (lic. 94089)
- De Varti Pastorale Ivan (lic. conc/cond 483857)
- Falco Sebastiano (lic. conc/cond 66887)
- Ilario Luigi (lic conc/cond 312320);
- Mazzariello Michele (lic. conc/cond 495557)
- Pirone Gioacchino (lic. conc/cond 217187
- Russo Pasquale (lic. conc/cond 362670);
- Salemme Giuseppe (lic. conc/cond 70212);
- Staiano Michele (lic. conc/cond 229833).

FATTO

1. – Con atto di deferimento n. 29\23 la Procura Federale di Aci Sport riferisce quanto di seguito riassunto.

Il Fiduciario Regionale della Campania sig. Pasquale Cilento ha segnalato all'Organo requirente che in data 25 giugno 2023 si è tenuta presso il circuito di Limatola una manifestazione non autorizzata che constava di un giro di ricognizione e di tre *manches* di tre giri ciascuna, con la previsione di una classifica.

Richiesto dalla Procura, il Fiduciario Regionale ha rilevato che alla manifestazione avrebbero preso parte i licenziati di cui in epigrafe.

2. - Il requirente opina che la manifestazione in questione non abbia avuto – date le sue caratteristiche - natura ludico-ricreativa come da art. 12.2 del regolamento Sportivo Nazionale; e, per tale ragione, acquisite le memorie difensive degli incolpati (che hanno addotto il carattere ludico dell'evento o la loro ignoranza delle norme federali), ha spiccato il deferimento per i licenziati in epigrafe, ai quali contesta la violazione degli articoli 12.2 e 227.3 del regolamento Sportivo Nazionale, proponendo l'applicazione nei loro confronti della sospensione delle licenze per mesi due e dell'ammenda di euro 260,00 ciascuno.

3. – A seguito del deferimento, gli incolpati hanno ribadito le precedenti difese.

4. – In occasione dell'udienza del 18.1.2014, svoltasi in forma telematica a distanza, sono comparsi l'Avv. Giovanna Mazza per la Procura Federale; l'Avv. Giorgio Caruso in rappresentanza del signor De Varti Pastorale Ivan, anch'egli presente; il sig. Liquori in asserita rappresentanza del Sig. Falco; il sig. Michele Mazzariello.

Gli altri deferiti, ritualmente, non si sono costituiti e sono risultati assenti.

La Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento.

L'avv. Caruso, per l'incolpato De Varti, ha insistito deducendo il carattere ludico dell'evento e ribadendo la incensuratezza del proprio assistito, per il quale ha chiesto l'applicazione del minimo della sanzione e la sospensione della pena.

Il Sig. Liquori non è stato ammesso a svolgere alcun intervento, non essendo fornito di *ius postulandi*.

Al termine della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e si è riunito in camera di consiglio.

DIRITTO

1. – Il Tribunale Federale ritiene che tutti gli incolpati in epigrafe sono responsabili dell'illecito loro contestato dalla Procura Federale.

Sotto il profilo fattuale, si rileva che tutti i licenziati in epigrafe hanno, incontestatamente, preso parte alla manifestazione svoltasi il 25 giugno 2023 nel Circuito di Limatola: tanto risulta dall'ammissione di coloro, tra gli incolpati, che hanno svolto difese in questo procedimento, oltre che –per tutti gli incolpati- dalle classifiche della manifestazione e dagli elenchi stilati dai cronometristi (cui aveva legittimo accesso il Fiduciario Regionale) acquisiti dalla Procura e depositate agli atti.

Inoltre, l'evento motoristico in questione, come risulta dalla relativa locandina pubblicitaria (anch'essa prodotta in giudizio) e dalle classifiche stesse, è stato organizzato da AD Sannio

Motorsport, non licenziata, ed è stato denominato “2^a Coppa Tutti in pista”; esso constava di “Ricognizione + 4 manche da tre giri”, come testualmente riportato nella locandina, la quale aveva cura di precisare: “Sono ammesse solo auto da corsa”; inoltre, erano previste verifiche prima della partenza (alle ore 7,30), mentre la partenza era prevista per le ore 9,30.

2. – Ritiene il Collegio che, per le caratteristiche su richiamate, la manifestazione in questione non potesse rivestire –come addotto dagli incolpati- carattere ludico, avendo avuto concreta ed effettiva natura agonistica.

Come noto, ai sensi dell’art. 12.2. del Regolamento Sportivo Nazionale, comma 1, “*Si considerano attività ludico ricreative ed amatoriali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Si potranno svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l’assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l’assegnazione di titoli.*”

Nel caso di specie, al contrario, è documentata la previsione di classifiche: tanto basta per la sussunzione della manifestazione in questione nel caso di cui al precedente articolo 12.1 del Regolamento Sportivo Nazionale, rubricato “MANIFESTAZIONI AGONISTICHE (GARE)”, e, segnatamente, nel punto A di tale norma (“A CONTENUTO AGONISTICO”), che annovera le gare in cui abbiano rilevanza, anche disgiuntamente tra di loro, il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita; la distanza coperta in un periodo di tempo determinato; il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso.

La Procura ha depositato in atti, senza contestazioni sul punto, le classifiche di *manche* inequivocabilmente riconducibili alla “Seconda Coppa tutti in pista” del 25 giugno 2023, nelle quali, accanto ai nomi dei singoli piloti, sono riportati i tempi di percorrenza e la distanza percorsa da ciascuno di essi nella singola *manche*.

Occorre pertanto concludere che i licenziati in epigrafe hanno partecipato ad una manifestazione a contenuto agonistico non autorizzata dalla Federazione, e su circuito non autorizzato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Sportivo Nazionale, che recita: “*Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestono carattere ludico ricreativo e che si svolgono in Italia, devono essere sotto l’egida dell’ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS. Devono essere approvate dal Presidente dell’ACI o da persona da esso delegata. (...) Le manifestazioni sia*

nazionali che internazionali devono essere organizzate su piste e percorsi omologati/collaudati rispettivamente dall'ACI e dalla FIA.”

Pertanto, essi sono responsabili dell'illecito contestato.

Non può essere invocata, in senso esimente, la dedotta ignoranza della regolamentazione federale sul punto, atteso che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Sportivo Nazionale, *“L'osservanza del presente Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) è obbligatoria per chiunque svolga attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo.”*

3. – Quanto al trattamento sanzionatorio da applicare agli incolpati, ritiene il Collegio che possa essere accolta la richiesta della Procura Federale, che ha domandato l'irrogazione a ciascuno di essi della sospensione delle licenze per due mesi e dell'ammenda di 260,00 euro, misura sanzionatoria che il Tribunale ritiene congrua per l'assenza di recidiva in capo ai licenziati.

PQM

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati:

- Cinque Giuseppe (lic. 94089)
- De Varti Pastorale Ivan (lic. conc/cond 483857)
- Falco Sebastiano (lic. conc/cond 66887)
- Ilario Luigi (lic conc/cond 312320);
- Mazzariello Michele (lic. conc/cond 495557)
- Pirone Gioacchino (lic. conc/cond 217187
- Russo Pasquale (lic. conc/cond 362670);
- Salemme Giuseppe (lic. conc/cond 70212);
- Staiano Michele (lic. conc/cond 229833)

responsabili dell'incolpazione ascritta, e applica loro l'ammenda di € 260,00 (duecentossessanta\00) e la sospensione delle licenze per mesi 2 (due).

Così deciso, in videoconferenza, il 18 gennaio 2024

IL RELATORE

Cons. Achille Sinatra

IL PRESIDENTE

Pres. f.f. Roberto Bucchi